

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

In questo numero:

- le prove nel contenzioso tributario;
- gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (determinazione della soglia del 10 per cento);
- il fondo patrimoniale (sull'applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari);
- l'esonero dal saldo Irap 2019 (gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni)
- il regime opzionale del Patent box (la circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile);
- l'assistenza tecnica per i tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi;
- gli adeguamenti statutari al "C.T.S." di associazioni non riconosciute;
- il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS);
- il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto fatturazione elettronica nei rapporti con la PA.

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al

“C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

In linea generale, un'associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell'atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l'intervento del notaio a condizione che attraverso l'atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell'ente sia relativamente a quelle di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.